



COMUNE DI PALENA
PROVINCIA DI CHIETI



Touring Club Italiano

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 33 del 28-12-2018

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021.

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **18:06**, nella sala delle adunanze della Sede comunale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in **sessione Ordinaria in Prima convocazione** in seduta Pubblica.

Presiede l'adunanza **CLAUDIO D'EMILIO** nella sua qualità di SINDACO.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

D'EMILIO CLAUDIO	P	CAROZZA MARIA GRAZIA	P
DI FIORE GIOVANNI GIUSEPPE	P	MOSCA ANDREA	P
MUSCENTE ANTONIO	P	TURCHI GILDA	P
VERNA MARIA ANTONIETTA	P	SCARCI ANTONIO P.G.	P
D'ELETTO ETTORE	P	TESTA VINCENZO	P
DI LAURO FRANCESCO	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa **Floriana Tambasco**, il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati richiesti i pareri dei Responsabili ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, come di seguito riportati:

PARERE in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA: Favorevole**

IL RESPONSABILE
F.to Antonio Nino Carozza

PARERE in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE: Favorevole**

IL RESPONSABILE
F.to Antonio Nino Carozza

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco riepiloga le principali voci di entrata e nello specifico le entrate derivanti dagli impianti fotovoltaici, che per il 2019 sono preventivate in € 104.000.

Informa il Consiglio che è stato previsto l'acquisto con leasing di un nuovo pulmino per il trasporto scolastico e illustra lo stato dei lavori pubblici in corso e quelli che verranno iniziati nell'anno 2019.

PREMESSO che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *“deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n°118, e successive modificazioni”*.
- all'articolo 162, comma 1, prevede che *“Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n°118, e successive modificazioni”*;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n°118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n°42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n°126;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 07.12.2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale, n.292 del 17, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è stato differito al 28 febbraio 2019;

RICORDATO che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del D. Lgs. n°267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

ATTESO che:

- la Giunta comunale, con deliberazione n°77, in data 14.12.2018, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del D. Lgs. n°267/2000;
- il DUP è stato messo a disposizione dei consiglieri comunali, unitamente allo schema del bilancio di previsione 2019-2021 e ai relativi allegati;

RICHIAMATA la propria deliberazione in data odierna, con la quale è stato approvato il DUP 2019-2021;

ATTESO che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n°78, in data 14.12.2018, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 di cui all'art. 11 del D. Lgs. n°118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D. Lgs. n°118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) la nota integrativa al bilancio;
- e) la relazione del revisore dei conti;

RILEVATO altresì che, ai sensi dell'art. 172 del D. Lgs. n°267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:

- g) la deliberazione del Consiglio comunale, in data odierna, di approvazione delle tariffe per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) - Anno 2019;
- h) la deliberazione del Consiglio comunale, in data odierna, di approvazione delle aliquote dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2019;
- i) la deliberazione della Giunta Comunale n°72 del 14.12.2018 di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada 2019-2021;
- j) la deliberazione della Giunta Comunale n°74 del 14.12.2018 di determinazione dei diritti, tariffe e tributi anni 2019/2021;
- k) la deliberazione della Giunta Comunale n°75 del 14.12.2018 di determinazione delle tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale e del tasso di copertura anni 2019/2021;
- l) la deliberazione della Giunta Comunale n°76 del 14.12.2018 di determinazione dei prezzi di cessione delle aree edificabili e dei fabbricati;
- m) la deliberazione del Consiglio Comunale n°17 in data 25.06.2015, concernente l'obbligo di invarianza della spesa ex art. 1, comma 136, della legge n.65/2014 "Delrio" e la determinazione delle indennità di carica e gettoni di presenza agli amministratori;
- n) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell'esercizio 2017;
- o) il prospetto di verifica della coerenza del bilancio di previsione con gli obiettivi di finanza pubblica (pareggio di bilancio) ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n°267/2000;
- p) il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;

DATO ATTO che le aliquote dell' IMU e della TASI non hanno subito variazioni rispetto all'anno 2015, salve le modifiche imposte dalla normativa nazionale in materia di TASI, e che, pertanto, le aliquote IMU sono state fissate con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 12.04.2014 e le aliquote TASI con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 14.03.2015;

VISTO l'art.1, comma 169, della legge 296/2006, che prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

DATO ATTO che le tariffe, le aliquote e le detrazioni d'imposta vigenti nell'anno 2019 sono quelle riportate nelle deliberazioni sopra citate;

DATO ATTO che non vengono distintamente allegati i seguenti atti in quanto ricompresi nella sezione operativa del DUP:

- il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n°50;
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n°112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n°133;
- il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n°244/2007;
- il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6, comma 4 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n°165;

DATO ATTO altresì che non vengono allegati i seguenti documenti:

- il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalla regione, in quanto non ricorrenti;
- il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, in quanto non ricorrenti;
- il programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6, del D. Lgs. n°50/2016 in quanto non previste spese oggetto di inserimento;

VERIFICATO che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

VISTA la legge n°243/2012, come modificata dalla legge n°164/2016, che disciplina gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio;

VISTO l'articolo 1, commi da 463 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n°232, i quali disciplinano i vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio) dal 2017;

TENUTO CONTO che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:

- regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti devono garantire l'equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi cinque titoli dell'entrata, con esclusione dei mutui e dell'avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di amministrazione;
- per gli anni 2017-2019 nel saldo è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, fatta eccezione per la quota finanziata da debito;
- dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali in termini di competenza è incluso il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa finanziato dalle entrate finali.
- non sono considerati nel saldo l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri fondi e accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell'esercizio e a confluire nel risultato di amministrazione;
- al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio;

ATTESO che sulla base della disciplina sopra richiamata, questo ente presenta, per il 2019-2021, un avanzo strutturale determinato dalla quota di capitale di rimborso dei prestiti, dai fondi ed accantonamenti, che può essere utilizzato per finanziare spesa mediante mutui o avanzo di amministrazione, come di seguito indicato:

Descrizione	2019	2020	2021
Rimborso quota capitale mutui\	64.562,80	67.382,71	70.393,20
FDCE e altri accantonamenti	88.404,85	104.005,71	104.005,71
Quota disavanzo di amministrazione			
TOTALE AVANZO STRUTTURALE	152.967,65	171.388,42	174.398,91
Applicazione avanzo di amministrazione			
Mutui e altre forme di indebitamento			
Recupero spazi ceduti/acquisiti (+/-)			
TOTALE IMPIEGO AVANZO STRUTTURALE	152.967,65	171.388,42	174.398,91

DATO ATTO che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio, come si evince dal prospetto allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "B";

RICHIAMATE le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:

a) all'articolo 6 del D. L. n°78/2010 (conv. in L. n°122/2010), relative a:

- spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
- divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
- spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
- divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
- spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);

a) all'articolo 5, comma 2, del D.L. n°95/2012 (conv. in L. n°135/2012), come sostituito dall'articolo 15, comma 1, del D.L. n°66/2014, e all'articolo 1, commi 1-4, del D.L. n°101/2013 (conv. in L. n°125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;

b) all'articolo 1, commi 5-9, del D.L. n°101/2013 (conv. in L. n°125/2013), e all'articolo 14, comma 1, del D.L. n°66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;

c) all'articolo 1, comma 143, della legge n°228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;

d) all'articolo 14, comma 2, del D.L. n°66/2014 (conv. in legge n°89/2014), relativo alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

CONSIDERATO che:

- tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n°196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;
- a mente del comma 20 dell'articolo 6, le norme sopra citate rappresentano principi di coordinamento della finanza pubblica verso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché verso gli enti del SSN;

ATTESO che la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che:

- i vincoli contenuti nell'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 "possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»" (sentenze n°181/2011 e n°139/2012);
- "La previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali" (sentenza n°139/2012);

VISTA la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n°26/SEAUT/2013 del 20 dicembre 2013, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all'applicazione delle norme taglia spese alle autonomie locali;

VISTO l'art.21-bis del D.L. 24.04.2017, n°50 che, in merito alle spese dei Comuni, dispone quanto segue:

"1. Per l'anno 2017, ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il rendiconto 2016 entro il 30 aprile 2017 e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non si applicano le limitazioni e i vincoli di cui:

- a) all'articolo 6, commi 7, 8, fatta eccezione delle spese per mostre, 9 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;*
- b) all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*

2. A decorrere dall'esercizio 2018 le disposizioni del comma 1 si applicano esclusivamente ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.";

DATO ATTO:

- che questo Ente rientra nella previsione di cui all'articolo 21-bis del DL n. 50/2017 per cui non è soggetto ai limiti di spesa previsti dall'articolo 6, comma 7, 8, 9 e 13 del DL 78/2010 e dall'articolo 27, comma 1, del DL n. 112/2008;
- che comunque sarà necessario valutare il rispetto delle surriportate disposizioni prima di effettuare le spese sottoposte a tagli;

RICHIAMATI:

- l'articolo 3, comma 56, della legge n°244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n°66/2014 (conv. in legge n°89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n°66/2014 (conv. in legge n°89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

DATO ATTO che per il triennio 2019-2021 non si prevedono affidamenti di detti incarichi e pertanto non sono previste risorse specificamente destinate ad essi;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000, dal responsabile del settore interessato;

Visto il D. Lgs. n°267/2000;

Visto il D. Lgs. n°118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con la seguente votazione: n. 8 voti favorevoli e n. 3 astenuti (cons. Turchi, Scarci e Testa), resa nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del D. Lgs. n°267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D. Lgs. n°118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto secondo lo schema all. 9 al D. Lgs. n°118/1011, così come risulta dall'allegato "A" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e di cui si riportano gli equilibri finali:

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			250.000,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		1.414.803,07	1.414.803,07	1.414.803,07
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		18.423,67	18.423,67	18.423,67
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		1.281.163,94	1.290.044,03	1.287.033,54
<i>di cui</i>			0,00	0,00	0,00
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>					
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			88.404,85	104.005,71	104.005,71
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		64.562,80	67.382,71	70.393,20
<i>-di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>-di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			87.500,00	75.800,00	75.800,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2)	(+)		0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)			87.500,00	75.800,00	75.800,00
O=G+H+I-L+M					

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		568.423,67	568.423,67	568.423,67
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		18.423,67	18.423,67	18.423,67
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		637.500,00 <i>0,00</i>	625.800,00 <i>0,00</i>	625.800,00 <i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-87.500,00	-75.800,00	-75.800,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):					
Equilibrio di parte corrente (O)			87.500,00	75.800,00	75.800,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			87.500,00	75.800,00	75.800,00

2. di dare atto che:

- le tariffe, le aliquote e le detrazioni d'imposta da applicare nell'anno 2019 sono fissate con le deliberazioni riportate in premessa;
 - in relazione alle norme richiamate in premessa, che prevedono tagli sulla spesa degli enti locali, dovrà valutarsi il rispetto delle nuove disposizioni prima di effettuare le spese sottoposte a tagli;
 - il bilancio di previsione 2019-2021 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 463 a 494 della legge n°232/2016, come risulta dal prospetto allegato sotto la lettera "B";
 - il bilancio di previsione 2019-2021 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del D. Lgs. n°267/2000;
 - in relazione a quanto previsto dall'art. 46 del D.L. 25.06.2008, n°112, convertito dalla Legge 133/2008, che disciplina il conferimento di incarichi esterni, per il triennio 2019-2021 non si prevedono affidamenti di detti incarichi e pertanto non sono previste risorse specificamente destinate ad essi. Tra i predetti incarichi esterni non sono ricompresi:
 - gli incarichi relativi alla progettazione delle opere pubbliche;
 - gli incarichi obbligatori per legge ovvero disciplinati dalle normative di settore;
 - gli incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio dell'Ente (Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Puglia n°7 del 29 aprile 2008);
3. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del D. Lgs. n°267/2000;
4. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;
5. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016;

Successivamente, con separata votazione resa nei modi e forme di legge, con n. 8 voti favorevoli e n. 3 astenuti (cons. Turchi, Scarci e Testa),

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to CLAUDIO D'EMILIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Floriana Tambasco

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del TUEL;

	<i>IL SEGRETARIO COMUNALE</i>
	F.to Dott.ssa Floriana Tambasco

Il sottoscritto Responsabile Albo Pretorio, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il 30-01-2019 al n.42 per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Palena, 30-01-2019	<i>IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO</i>
	F.to Giovanni Chiaverini

La presente deliberazione è copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Palena,	<i>IL SEGRETARIO COMUNALE</i>
	Dott.ssa Floriana Tambasco